

MODALITA' E CONDIZIONI DI DELEGA

- 1) Costituiscono oggetto della delega conferita dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Provincia", alla COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME di seguito denominata "Ente delegato", le seguenti attività:
 - progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva con redazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.;
 - approvazione del progetto e delle relative varianti;
 - direzione lavori;
 - adozione di tutti gli atti inerenti la realizzazione dei lavori;
 - collaborazione con le competenti strutture provinciali per l'espletamento delle procedure espropriative: le procedure per gli espropri sono curate dai competenti servizi provinciali mentre le liquidazioni delle relative indennità sono curate dalla Comunità;
 - affidamento ed esecuzione dei lavori in appalto ed in economia; - ogni altra attività connessa con la realizzazione dei lavori;
 - rilascio ed approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione; relativamente ai lavori inerenti;relativamente ai lavori inerenti la pista ciclo pedonale di Fiemme per i tratti Cavalese - Piera di Tesero e Tesero - Ziano di Fiemme (opera n. C-84).
- 2) Le spese derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dei lavori oggetto della presente delega, di cui al punto 1), sono totalmente a carico dell'Ente delegato, ad eccezione delle indennità espropriative necessarie per la realizzazione della ciclovia nel tratto tra Cavalese e Panchià, per un importo massimo di Euro 210.000,00. La Provincia provvede al pagamento delle somme necessarie per l'attuazione delle espropriazioni attraverso fabbisogni di cassa, per un ammontare massimo del 90 per cento dell'importo stabilito. Il saldo delle somme di cui sopra, verrà corrisposto dall'Ente delegante all'Ente delegato ad avvenuto invio dei provvedimenti espropriativi e dei mandati di pagamento delle relative indennità. Restano comunque a carico della Provincia le imposte di legge previste per l'acquisizione in proprietà degli immobili espropriati.
- 3) Nell'esercizio della delega l'Ente delegato è tenuto al rispetto della normativa e della disciplina alle quali deve sottostare la Provincia. La Provincia individua nel Dirigente del proprio Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, di seguito denominato "Dirigente provinciale referente" il referente per i rapporti con l'Ente delegato.
- 4) Le attività oggetto della delega devono essere eseguite o affidate a terzi dall'Ente delegato, prioritariamente secondo le prescrizioni contenute nella determinazione di conferimento della delega ed, inoltre, secondo le indicazioni che in fase progettuale ed esecutiva saranno impartite dal Dirigente provinciale referente, ferme restando in capo all'Ente delegato le proprie responsabilità.
- 5) L'Ente delegato si obbliga ad enunciare espressamente, in tutti gli atti adottati nell'espletamento delle attività oggetto della delega, che lo stesso opera in virtù della delega che gli è stata conferita, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 26/1993 e s.m., dalla Provincia.
- 6) Le attività oggetto della delega non possono essere a loro volta delegate ad altro soggetto.
- 7) La predisposizione della progettazione di fattibilità tecnico- economica ed esecutiva viene effettuata dall'Ente delegato nel rispetto delle istruzioni che gli verranno impartite dal

Dirigente provinciale referente. L'eventuale articolazione dell'opera in unità minime funzionali viene concordata dall'Ente delegato con il Dirigente provinciale referente.

8) L'Ente delegato ha facoltà di affidare a progettisti esterni l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva e Direzione Lavori e le attività ad essa connesse, nel pieno rispetto della normativa vigente e relative circolari attuative.

9) L'Ente delegato che si avvalga della facoltà di affidare a professionisti esterni la progettazione parziale o totale dell'opera, deve applicare la normativa vigente.

10) La progettazione tecnica e la realizzazione dell'infrastruttura ciclo pedonale dovrà rispettare gli standard normativi e quelli tecnici in uso sulla rete ciclo pedonale della Provincia per i percorsi di interesse provinciale, salvo motivate deroghe dovute ad esempio alle esigenze connesse agli attraversamenti dei centri abitati o quanto altro necessario nei casi di uso promiscuo tra veicoli a motori e biciclette, ecc.

11) L'Ente delegato è tenuto ad ottenere, in ordine ai progetti predisposti, le eventuali autorizzazioni e i pareri previsti dalle leggi vigenti.

12) Spetta all'Ente delegato l'espletamento delle attività preordinate all'acquisizione della disponibilità delle aree o degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori oggetto della delega.

13) Le strutture provinciali competenti, in collaborazione con l'Ente delegato, nell'espletamento delle attività preordinate all'acquisizione della disponibilità delle aree o degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori oggetto della delega, si obbligano a porre in essere gli adempimenti necessari affinché la titolarità o la disponibilità delle aree o degli immobili sia costituta in capo alla Provincia. Le aree e gli immobili sono individuate nelle apposite planimetrie condivise, che saranno direttamente gestite dalla stessa Provincia.

14) La Provincia vigilerà affinché le attività delegate siano svolte con la necessaria diligenza e tempestività, senza che per il fatto di tale sorveglianza l'Ente delegato resti sollevato, in tutto o in parte, dalla responsabilità propria della stazione appaltante per la regolare progettazione dei predetti lavori e da quella per danni diretti o indiretti a chiunque arrecati.

15) Il Dirigente provinciale referente o i funzionari dallo stesso incaricati, hanno facoltà di eseguire verifiche e sopralluoghi a cura e spese della Provincia; pertanto, l'Ente Num. prog. 8 di 10 delegato si obbliga a consentire in qualunque momento l'accesso ai cantieri e alle zone dei lavori ai soggetti di cui sopra e ad esigere eguale consenso dalle Imprese esecutrici dei lavori stessi.

16) Eventuali varianti al progetto esecutivo sono approvate dagli organi competenti dell'Ente delegato ai sensi delle vigenti disposizioni normative, acquisendo, ove necessario, il parere dell'organo consultivo ed il benestare tecnico da parte della Provincia tramite il Dirigente provinciale referente.

17) Riguardo alle attività oggetto della delega, l'Ente delegato assume nei confronti della Provincia le responsabilità e gli obblighi equivalenti a quelli della stazione appaltante.

18) L'Ente delegato è tenuto a portare a compimento l'opera, la cui realizzazione costituisce oggetto della presente delega, entro 60 mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento

19) Tale termine può essere prorogato con atto motivato del Dirigente provinciale referente in relazione alle proroghe che siano state legittimamente e motivatamente concesse dall'Ente delegato al progettista dell'opera e/o alla ditta/e affidataria dei lavori di realizzazione della stessa; a tal fine l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al Dirigente provinciale referente delle proroghe che intende disporre ed altrettanto tempestivamente lo stesso Dirigente si pronuncerà in merito.

20) La decorrenza del termine di cui sopra potrà inoltre essere sospesa nei casi in cui siano state legittimamente e motivatamente disposte sospensioni della progettazione o dell'esecuzione dei lavori, per cause indipendenti dall'Ente delegato, per il tempo coincidente con quello della sospensione, previo assenso espresso con atto motivato del Dirigente provinciale referente; a tal fine, l'Ente delegato darà preventiva e tempestiva comunicazione al predetto Dirigente della necessità della sospensione. Le sospensioni disposte in via d'urgenza dall'Ente delegato dovranno in ogni caso essere comunicate entro dieci giorni alla Provincia, per l'adozione del conseguente atto di assenso.

21) A prescindere dalle circostanze di cui ai precedenti punti, la Provincia può concedere motivatamente all'Ente delegato una proroga di tali termini, soltanto qualora non si versi nell'ipotesi di risoluzione della delega per inadempimento.

22) La Provincia non riconosce all'Ente delegato corrispettivi o rimborsi per prestazioni rese dallo stesso Ente delegato, con propri mezzi, strutture e personale, rientranti nelle attività costituenti l'oggetto della delega.

23) L'Ente delegato terrà sollevato ed indenne la Provincia da ogni controversia che possa derivare da contestazioni con il progettista in ordine alla progettazione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega.

24) Dopo l'effettuazione e l'approvazione del collaudo e/o degli eventuali certificati di regolare esecuzione da parte dell'Ente delegato, lo stesso procederà alla consegna alla Provincia dell'opera realizzata; l'operazione verrà documentata in apposito verbale sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente delegato o da persona dallo stesso designata e dal Dirigente provinciale referente o da persona dallo stesso designata. Contestualmente alla consegna dell'opera l'Ente delegato fornirà copia della documentazione tecnica inerente la progettazione e l'esecuzione dell'opera (a titolo esemplificativo: progetti, disegni esecutivi, certificazioni, collaudi, etc) in formato preferibilmente digitale sia sorgente, che pdf, che firmato

25) La Provincia si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente delega, che potrà essere disposta dal Dirigente del Servizio di merito con propria determinazione, oltre che per l'inadempimento agli obblighi stabiliti ed agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa e delle disposizioni vigenti, anche quando, a giudizio insindacabile della Provincia, l'Ente delegato, per negligenza ed imperizia, comprometta in qualunque fase la tempestiva e buona riuscita della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ricompresi nelle attività costituenti oggetto della delega, ovvero quando, per i medesimi motivi, non sia in grado di assicurare il rispetto dei termini previsti al punto 18).

26) La comunità e l'Ente delegante si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione della presente delega o ad essa connessa. Nel caso in cui non sia possibile una composizione amichevole, il Foro competente è quello di Trento.